Cat. 5	Cl. 3	Fasc. 11
Prot. n. 38123	Pratica n. 5031	

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 29

OGGETTO

Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

L'anno duemilaundici, il giorno **due**, del mese di **agosto**, alle ore **21,16**, in Savona, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

N.	COGNOME	E NOME	N.	COGNOME	E NOME
1	BERRUTI	Federico - Sindaco	18	LAROSA	Federico
2	ACQUILINO	Sergio	19	LAVAGNA	Dario
3	ADDIS	Andrea	20	MAIDA	Giovanni
4	ARBOSCELLO	Eleonora	21	MARSON	Paolo
5	ARECCO	Massimo	22	MINETTI	Emilia
6	ASCHIERO	Giampiero	23	NIGRO	Monica
7	BAGOZZI	Christian	24	PARINO	Alessandro
8	BASSO	Ruggiero	25	PESCE	Pierluigi
9	BENVENUTO	Fausto	26	PONGIGLIONE	Daniela
10	BIANCHI	Massimo	27	POZZO	Marco
11	BRACCO	Livio	28	PREFUMO	Paolo
12	BUSSALAI	Luigi	29	ROMAGNOLI	Ileana
13	CARLEVARINO	Giovanni	30	SANTI	Pietro
14	CASALINUOVO	Giuseppe	31	TASSARA	Rodolfo
15	DEBENEDETTI	Milena	32	VIGNOLA	Reginaldo
16	DELFINO	Andreino	33	ZUNINO	Franco
17	FRUMENTO	Carlo			

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:
Paolo MARSON (giustificato) – Carlo FRUMENTO (giustificato) – Pietro SANTI – Andrea ADDIS - Alessandro PARINO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Giuseppe CASALINUOVO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo FILIPPINI.

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree e pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva al Comune;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997, che affida ai Comuni la potestà di regolamentare l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, assoggettandola al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007 e n. 47 del 14 ottobre 2008;

Premesso che, alla luce degli indirizzi formulati al Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie dall'Amministrazione comunale ed a seguito dell'applicazione da parte di tale Servizio del suddetto regolamento comunale, si è evidenziata la necessità di apportare al regolamento stesso le modifiche di seguito descritte e motivate:

- Articolo 7, "Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione".

Al rilascio della concessione, in relazione al maggior o minor pregio della zona cittadina di riferimento, alla tipologia e ampiezza dell'occupazione e delle eventuali conseguenti esposizioni di merce, potrebbero ostare ragioni di tutela del decoro cittadino e dell'immagine della città, anche dal punto di vista turistico.

A tal fine si propone di riscrivere l'articolo come segue, con l'inserimento del comma 11bis:

Articolo 7
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale, sono resi noti il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento, l'avvio ed i termini per la definizione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, per il rilascio di concessioni per occupazioni di tipo permanente, e di dieci giorni lavorativi, per il rilascio di concessioni per occupazioni di tipo temporaneo, con decorrenza dalla data di ricevimento dell'istanza in originale ed in bollo, se dovuto, da parte dell'ufficio.
4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nel caso di occupazione temporanea, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante fax, apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza.
Quando vi sia comunicazione di irregolarità o incompletezza dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa da parte dell'Ufficio.
L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.
4bis. L'Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi uffici comunali interessati in relazione alle rispettive competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi.
5. In attesa del rilascio dei pareri di cui al comma precedente ed ogni volta che occorra acquisire pareri, nulla osta, permessi, ecc. da altre Pubbliche Amministrazioni, il termine di cui al comma 3 deve intendersi sospeso con decorrenza dalla data della richiesta e fino al ricevimento dell'atto. Qualora l'atto non sia reso nei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento agisce secondo quanto previsto dalle anzidette disposizioni.
6. Abrogato.
7. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione si intende respinta. L'Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i successivi 15 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
8. Abrogato.
9. Quando l'occupazione sia connessa all'esecuzione di opere edilizie che richiedano specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti avviene contestualmente. Per gli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività, l'interessato deve dichiarare nella comunicazione da effettuare al Settore competente di aver conseguito il titolo concessorio.
10. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal timbro di arrivo. Costituisce, in ogni caso, titolo di precedenza la richiesta di occupazione inoltrata dal titolare del negozio al fine di esporre la propria merce.
11. La concessione non viene rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui al precedente comma 4bis e, comunque, per cause di pubblico interesse.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

11bis. La concessione non può in ogni caso essere rilasciata qualora con provvedimento motivato si riscontri che l'occupazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione a particolari tipologie di occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e dell'immagine della città, anche dal punto di vista turistico.
12. La concessione non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario o extratributario.

- Articolo 24, "Agevolazioni".

In considerazione del fatto che in determinate zone della città le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai soggetti privati possono svolgere anche un'importante funzione di presidio del territorio comunale, contribuendo alla tutela ed alla sicurezza dello stesso, appare opportuno favorire il realizzarsi e/o il permanere di simili occupazioni, riconosciute tali dal Comune, introducendo per queste fattispecie la previsione di una riduzione fino al 50% del canone, in ragione delle condizioni di presidio offerte, e da applicare su istanza dell'interessato.

A tal fine si propone di riscrivere l'articolo come segue, con l'inserimento del nuovo caso di agevolazione ed il conseguente comma 2:

Articolo 24

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato ai sensi degli artt. 21 e 23 del presente regolamento, è ridotto:
   - dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di cui all'art. 22 lettere "a" ed "e";
   - del 60% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
   - del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
   - del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
   - del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale;
   - **fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Polizia Municipale, tenendo conto delle zone di riferimento e delle condizioni di presidio offerte.**

2. L'ultima riduzione di cui al comma precedente è applicata su domanda dell'interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.

- Articolo 33, "Disposizioni transitorie e finali".

In conseguenza dell'introduzione delle modifiche regolamentari di cui agli artt. 7 e 24, si rende opportuna l'introduzione di due ulteriori commi all'art. 33, finalizzati alla gestione della fase transitoria.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

In particolare per quanto riguarda l'art. 7, comma 11bis, si rende opportuno prevedere la possibilità di procedere alla revoca delle concessioni già date, laddove ritenute incompatibili con le ragioni di tutela del decoro cittadino e dell'immagine della città, anche dal punto di vista turistico.

A tal fine si propone l'inserimento del seguente comma 6 ter:

6 quater. Le concessioni già in essere saranno revocate ai sensi dell'art. 12 qualora l'occupazione non risulti conforme ai dettami di cui all'art. 7, comma 11 bis.

Per quanto riguarda l'eventuale applicazione della nuova riduzione del canone, di cui all'art. 24, anche in relazione alle occupazioni già in essere o per le quali è in corso di valutazione l'istanza di concessione, occorre dettare una disciplina transitoria che preveda anche in tali casi un termine per la presentazione da parte dei soggetti interessati della relativa domanda, aggiungendo all'articolo 33 un comma 7*bis* di questo tenore:

"7*bis*. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all'art. 24 introdotte nel 2011, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'ultima riduzione del canone di cui al comma 1 con riferimento ad un'occupazione effettuata sulla base di una concessione già rilasciata o per la quale è già stato avviato il procedimento per il rilascio della concessione alla data di adozione della deliberazione di approvazione di tali modifiche, il titolare dell'atto ed il richiedente possono presentare la domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

Ritenuto necessario provvedere all'adozione delle modifiche sopra descritte del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007 e n. 47 del 14 ottobre 2008:

- L'articolo 7, "Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione", è riformulato come segue:

Articolo 7
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale, sono resi noti il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento, l'avvio ed i termini per la definizione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, per il rilascio di concessioni per occupazioni di tipo permanente, e di dieci giorni lavorativi, per il rilascio di concessioni per occupazioni di tipo temporaneo, con decorrenza dalla data di ricevimento dell'istanza in originale ed in bollo, se dovuto, da parte dell'ufficio.
4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nel caso di occupazione temporanea, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante fax, apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza.
Quando vi sia comunicazione di irregolarità o incompletezza dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa da parte dell'Ufficio.
L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.
4bis. L'Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi uffici comunali interessati in relazione alle rispettive competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi.
5. In attesa del rilascio dei pareri di cui al comma precedente ed ogni volta che occorra acquisire pareri, nulla osta, permessi, ecc. da altre Pubbliche Amministrazioni, il termine di cui al comma 3 deve intendersi sospeso con decorrenza dalla data della richiesta e fino al ricevimento dell'atto. Qualora l'atto non sia reso nei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento agisce secondo quanto previsto dalle anzidette disposizioni.
6. Abrogato.
7. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione si intende respinta. L'Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i successivi 15 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
8. Abrogato.
9. Quando l'occupazione sia connessa all'esecuzione di opere edilizie che richiedano specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti avviene contestualmente. Per gli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività, l'interessato deve dichiarare nella comunicazione da effettuare al Settore competente di aver conseguito il titolo concessorio.
10. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal timbro di arrivo. Costituisce, in ogni caso, titolo di precedenza la richiesta di occupazione inoltrata dal titolare del negozio al fine di esporre la propria merce.
11. La concessione non viene rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui al precedente comma 4bis e, comunque, per cause di pubblico interesse.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

11bis. La concessione non può in ogni caso essere rilasciata qualora con provvedimento motivato si riscontri che l'occupazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione a particolari tipologie di occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e dell'immagine della città, anche dal punto di vista turistico.
12. La concessione non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario o extratributario.

- L'articolo 24, "Agevolazioni", è riformulato come segue:

Articolo 24

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato ai sensi degli artt. 21 e 23 del presente regolamento, è ridotto:
   - dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di cui all'art. 22 lettere "a" ed "e";
   - del 60% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
   - del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
   - del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
   - del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale;
   - **fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Polizia Municipale, tenendo conto delle zone di riferimento e delle condizioni di presidio offerte.**

2. L'ultima riduzione di cui al comma precedente è applicata su domanda dell'interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.

- L'articolo 33, "Disposizioni transitorie e finali", è riformulato come segue:

Art. 33
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
2. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 1998 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Organo concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle conformi alle prescrizioni delle leggi ovvero dei regolamenti.
3. I soggetti di cui all'art. 27, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del canone relativo alle concessioni permanenti già rilasciate alla data di cui al comma 2 è fissata al 30 aprile.
5. Alla data di esecutività del presente regolamento, i versamenti operati dai contribuenti, nelle more dell'approvazione del medesimo, a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche saranno imputati al canone, salvo gli eventuali conguagli.
6. Con effetto retroattivo e con riferimento alle annualità 1996, 1997 e 1998, con riguardo ai rapporti non conclusi, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata in misura ridotta dell'ottanta per cento sulle superfici e sugli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
6 bis. Per rapporti non conclusi si intendono tutti i rapporti con procedimenti ancora pendenti per mancato versamento della tassa da parte dei soggetti tenuti al pagamento della tassa medesima, sia che essi abbiano cessato l'occupazione sia che ne continuino a godere. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano l'occupazione di spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, possono chiedere al competente Servizio Tributi il rimborso della tassa non dovuta a norma del precedente comma 6, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.
6 ter. Per i rapporti non ancora conclusi relativi alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale in materia.
6 quater. Le concessioni già in essere saranno revocate ai sensi dell'art. 12 qualora l'occupazione non risulti conforme ai dettami di cui all'art. 7, comma 11 bis.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.
***7bis.* In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all'art. 24, introdotte nel 2011, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'ultima riduzione del canone di cui al comma 1, e con riferimento ad un'occupazione effettuata sulla base di una concessione già rilasciata o per la quale è già stato avviato il procedimento per il rilascio della concessione alla data di adozione della deliberazione di approvazione di tali modifiche, il titolare dell'atto ed il richiedente possono presentare la domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima.**

2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1, ad eccezione di quelle relative all'articolo 24, entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione;

3. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 relative all'articolo 24 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO BERRUTI	F.TO MERIALDO	F.TO MERIALDO	F.TO FILIPPINI

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data, 25 luglio 2011

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to dott. Davide FORTUNA

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data, 25 luglio 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
QUALITÀ E DOTAZIONI URBANE
f.to ing. Luca PESCE

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data, 25 luglio 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
f.to dott. Igor ALOI

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data, 25 luglio 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE
f.to arch. Giovanna MACARIO

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Politiche Culturali, Turistiche, del Commercio ed Attività Educative, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data, 25 luglio 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE,
DEL COMMERCIO ED ATTIVITÀ EDUCATIVE
f.to arch. Marta SPERATI

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data, 25 luglio 2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to dott. Alberto MERIALDO

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 25 luglio 2011

p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
dott. Daniele BESIO
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
f.to rag. Antonella ZANGHI

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: "nessuna osservazione".

Data 25 luglio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vincenzo FILIPPINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 184 del 26 luglio 2011 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima Commissione consiliare permanente che nella seduta del 27 luglio 2011 ha espresso parere favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	28	
Astenuti:	n.	5	(ARECCO, BRACCO, ROMAGNOLI, BENVENUTO, BUSSALAI)
Votanti:	n.	23	
Voti favorevoli:	n.	23	
Voti contrari:	n.	0	

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte nella proposta deliberativa di cui sopra, le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007 e n. 47 del 14 ottobre 2008:

- L'articolo 7, "Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione", è riformulato come segue:

Articolo 7
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale, sono resi noti il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento, l'avvio ed i termini per la definizione del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, per il rilascio di concessioni per occupazioni di tipo permanente, e di dieci giorni lavorativi, per il rilascio di concessioni per occupazioni di tipo temporaneo, con decorrenza dalla data di ricevimento dell'istanza in originale ed in bollo, se dovuto, da parte dell'ufficio.
4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il responsabile del procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nel caso di occupazione temporanea, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante fax, apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza.
   Quando vi sia comunicazione di irregolarità o incompletezza dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa da parte dell'Ufficio.
   L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.

4bis. L'Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi uffici comunali interessati in relazione alle rispettive competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi.

5. In attesa del rilascio dei pareri di cui al comma precedente ed ogni volta che occorra acquisire pareri, nulla osta, permessi, ecc. da altre Pubbliche Amministrazioni, il termine di cui al comma 3 deve intendersi sospeso con decorrenza dalla data della richiesta e fino al ricevimento dell'atto. Qualora l'atto non sia reso nei termini di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento agisce secondo quanto previsto dalle anzidette disposizioni.
6. Abrogato.
7. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione si intende respinta. L'Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i successivi 15 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
8. Abrogato.
9. Quando l'occupazione sia connessa all'esecuzione di opere edilizie che richiedano specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti avviene contestualmente. Per gli interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività, l'interessato deve dichiarare nella comunicazione da effettuare al Settore competente di aver conseguito il titolo concessorio.
10. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal timbro di arrivo. Costituisce, in ogni caso, titolo di precedenza la richiesta di occupazione inoltrata dal titolare del negozio al fine di esporre la propria merce.
11. La concessione non viene rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui al precedente comma 4bis e, comunque, per cause di pubblico interesse.

11bis. La concessione non può in ogni caso essere rilasciata qualora con provvedimento motivato si riscontri che l'occupazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione a particolari tipologie di occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e dell'immagine della città, anche dal punto di vista turistico.

12. La concessione non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario o extratributario.

- L'articolo 24, "Agevolazioni", è riformulato come segue:

Articolo 24

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato ai sensi degli artt. 21 e 23 del presente regolamento, è ridotto:
   - dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di cui all'art. 22 lettere "a" ed "e";
   - del 60% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
   - del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
   - del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
   - del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale;
   - **fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Polizia Municipale, tenendo conto delle zone di riferimento e delle condizioni di presidio offerte.**
2. **L'ultima riduzione di cui al comma precedente è applicata su domanda dell'interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.**

- L'articolo 33, "Disposizioni transitorie e finali", è riformulato come segue:

Art. 33
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
2. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 1998 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Organo concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle conformi alle prescrizioni delle leggi ovvero dei regolamenti.
3. I soggetti di cui all'art. 27, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del canone relativo alle concessioni permanenti già rilasciate alla data di cui al comma 2 è fissata al 30 aprile.
5. Alla data di esecutività del presente regolamento, i versamenti operati dai contribuenti, nelle more dell'approvazione del medesimo, a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche saranno imputati al canone, salvo gli eventuali conguagli.
6. Con effetto retroattivo e con riferimento alle annualità 1996, 1997 e 1998, con riguardo ai rapporti non conclusi, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata in misura ridotta dell'ottanta per cento sulle superfici e sugli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.

6 bis. Per rapporti non conclusi si intendono tutti i rapporti con procedimenti ancora pendenti per mancato versamento della tassa da parte dei soggetti tenuti al pagamento della tassa medesima, sia che essi abbiano cessato l'occupazione sia che ne continuino a godere. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano l'occupazione di spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, possono chiedere al competente Servizio Tributi il rimborso della tassa non dovuta a norma del precedente comma 6, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

6 ter. Per i rapporti non ancora conclusi relativi alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri e con le modalità di cui al vigente regolamento comunale in materia.

6 quater. Le concessioni già in essere saranno revocate ai sensi dell'art. 12 qualora l'occupazione non risulti conforme ai dettami di cui all'art. 7, comma 11 bis.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.

***7bis*. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all'art. 24, introdotte nel 2011, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'ultima riduzione del canone di cui al comma 1, e con riferimento ad un'occupazione effettuata sulla base di una concessione già rilasciata o per la quale è già stato avviato il procedimento per il rilascio della concessione alla data di adozione della deliberazione di approvazione di tali modifiche, il titolare dell'atto ed il richiedente possono presentare la domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione medesima.**

2) dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1, ad eccezione di quelle relative all'articolo 24, entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione;

3) dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 relative all'articolo 24 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 5 AGOSTO 2011 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

Savona, li 5 AGOSTO 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 5 AGOSTO 2011 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
a seguito:

- ☐ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- ☐ di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li _____

NOTE: